

## **CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)**

TRA

L'Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Bari, via Japigia n. 184 - 70126 Bari (BA), partita IVA 07635470722, rappresentato legalmente dall'arch. Cosimo Damiano Mastronardi, presidente del Consiglio dell'Ordine, domiciliato per la sua carica presso l'Ordine stesso. In seguito, denominato **Committente**.

E

Il professionista ing. Stefano De Matteis nato a Lecce il 18/08/1963, residente a Bari in Via Amendola n. 219, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari al n. 4670 dal 06/07/1990 codice fiscale DMT SFN 63M18 E506J e P.IVA 04948190725. In seguito, denominato **R.S.P.P.**

### **PREMESSE**

**VISTO** il testo unico del 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che impartisce disposizioni circa la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alle misure generali di tutela, alla formazione dei lavoratori e all'istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione.


**VISTO** l'Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016, che disciplina i requisiti della formazione per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione, previsti dall'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008.;

**VISTO** l'art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008 che stabilisce, tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili, quello di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

**VISTO** l'art.31 del D. Lgs. n. 81/2008 che dispone che il datore di lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno dei luoghi di lavoro.

**PREMESSO** che ai sensi dell'art. 32 del sopra citato decreto legislativo 81/2008 per svolgere le funzioni di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dei rischi è necessario possedere i titoli indicati nello stesso articolo.

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione



dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

**VISTI** i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

**VISTI** i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, 10 e 26 aprile 2020, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

**VISTO** il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

**VISTO** l'Art.231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili".


**VISTI** i decreti legge 30 luglio 2020 n.83, 14 agosto 2020 n.104, 7 ottobre 2020 n.125, 28 ottobre 2020 n.137, 2 dicembre 2020 n.158.

**VISTO** il Dpcm 3 dicembre 2020.

**VISTO** il D.L. 18 dicembre 2020, n. 172 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus COVID-19".

**CONSIDERATO** che il Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Bari si è insediato lo scorso 11 novembre 2020 dovendo affrontare, tra l'altro, l'emergenza dovuta anche ai problemi rimasti irrisolti a seguito delle dimissioni del precedente Consiglio dell'Ordine.

**CONSIDERATO** che l'emergenza sanitaria che l'Italia sta attraversando, pur con l'avvenuta attivazione di tutte le procedure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, impone l'adozione di provvedimenti che richiedono al Consiglio dell'Ordine



degli Architetti P.P.C. della provincia di Bari, di attivare, con carattere di estrema urgenza, tutte le iniziative volte alla tutela e alla protezione dei lavoratori nonché all'adozione di tutte le misure di sicurezza all'interno delle sedi operative attraverso il supporto e il parere del RSPP e del medico competente oltre che del RLS.

**CONSIDERATA** la necessità di individuare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) che dimostri il possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.lgs. 81/2008 e del sopra citato Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi dell'Ordine Professionale.

**DATO ATTO** che nell'Ordine Professionale non vi è personale in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.lgs. 81/2008 e dell'Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016, come previsto dall'art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

**RITENUTO** che per l'espletamento dell'incarico di RSPP è importante avvalersi di professionalità tali da garantire un'assistenza qualificata.

**RITENUTO** indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.


**VISTA** la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Bari del 22/12/2020 n°17 con la quale è stata approvata ed avviata la procedura per la nomina di un RSPP ed è stato nominato RUP il consigliere arch. Pasquale Iacovone.

**VISTA** la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Bari del 28.07.2021 n°89 con la quale sono stati individuati i consiglieri arch. Pasquale Iacovone, arch. Vittorio Mirizzi Stanghellini Perilli e arch. Italo Colucci quali componenti della Commissione di gara.

**VISTA** la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Bari del 15/09/2021 n° 101 con la quale si è preso atto dei verbali di gara della Commissione di gara appositamente nominata ed è stata aggiudicata la gara all'Ing. Stefano De Matteis

### SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di cui le premesse costituiscono parte integrante è valevole **dal 25/10/2021 al 24/10/2023.**




### Art. 1 – Oggetto del contratto e descrizione delle prestazioni del R.S.P.P.

Il presente contratto ha per oggetto lo svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa vigente, nello svolgimento dei propri compiti e nella consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il **R.S.P.P.** dovrà operare in piena sinergia con il Presidente dell'Ordine o suo delegato, effettuando periodicamente un sopralluogo dell'immobile sede dell'Ordine professionale, per procedere all'individuazione dei rischi, e ogni qualvolta sopraggiunga rilevante necessità, su richiesta motivata del Presidente dell'Ordine o suo delegato. Di ogni sopralluogo dovrà redigere e sottoscrivere un verbale.


A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra nell'oggetto del contratto lo svolgimento delle seguenti attività:

- ✓ Esame delle documentazioni relative gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto;
- ✓ Sopralluoghi nei locali di pertinenza dell'Ordine Professionale, per l'aggiornamento del DVR;
- ✓ Controllo delle macchine/apparecchiature installate nei locali di pertinenza dell'Ordine Professionale;
- ✓ Controllo della segnaletica da affiggere all'interno nei locali di pertinenza dell'Ordine Professionale;
- ✓ Aggiornamento del DVR per la sede dell'Ordine Professionale;
- ✓ Aggiornamento dei documenti esistenti per la sede dell'Ordine Professionale, inerenti alla valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. n. 81/08;
- ✓ Definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alle diverse attività;
- ✓ Aggiornamento e/o rifacimento dei piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi pericolosi specifici;
- ✓ Definizione di procedure di Primo soccorso;
- ✓ Incontri di informazione col personale: svolge il servizio di informazione ai lavoratori,



sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività svolte, sulle misure di protezione da adottare, sui rischi specifici cui sono esposti in relazione all'attività svolta, sulle normative di sicurezza e disposizioni legislative in materia, sulle procedure concernenti la lotta all'incendio, l'evacuazione di utenti e lavoratori in caso di incendio e terremoto;

- ✓ Supporto esterno per risoluzione dei problemi con i vari Enti;
- ✓ Consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la sede dell'Ordine Professionale;
- ✓ Organizzazione e partecipazione alle prove di evacuazione della sede dell'Ordine Professionale;
- ✓ Partecipazione alla riunione di organizzazione del Pronto Soccorso e stesura del relativo verbale;
- ✓ Assistenza per l'individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente;
- ✓ Assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo;
- ✓ Predisposizione modulistica per la convocazione della riunione periodica e partecipazione alla stessa con stesura del verbale di riunione;
- ✓ Assistenza nella nomina ed organizzazione della squadra di Emergenza;
- ✓ Predisposizione della modulistica e assistenza nella effettuazione delle prove di Evacuazione e di Prevenzione dal terremoto e dall'incendio;
- ✓ Predisposizione di circolari informative per tutto il personale, riguardanti gli aggiornamenti della normativa inerente alla sicurezza negli ambienti di lavoro e in particolare nella sede dell'Ordine Professionale;
- ✓ Assistenza nella predisposizione del Funzionigramma della Sicurezza;
- ✓ Assistenza per le richieste agli enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di manutenzione, oltre che della documentazione obbligatoria in materia di sicurezza;
- ✓ Assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli adempimenti necessari: richiesta alle imprese appaltatrici per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Piani Operativi di Sicurezza e di tutta la




documentazione relativa agli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza; collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di predisposizione, attuazione e verifica delle disposizioni per la sicurezza dei lavoratori, nella circostanza dell'esecuzione di opere di ammodernamento, adeguamento e ampliamento degli ambienti della sede dell'Ordine;

- ✓ Assistenza per l'istituzione e la tenuta del "Registro di Prevenzione Incendi" (d.P.R. 37/98), del "Registro delle Manutenzioni", del "Registro di Carico e Scarico" dei materiali tossico-nocivi;
- ✓ Assistenza negli incontri OOSS/Terzi sulla Sicurezza;
- ✓ Eventuale assistenza nelle procedure di denuncia degli eventi lesivi per il personale dipendente e utenti;
- ✓ Eventuale assistenza nelle procedure di denuncia degli eventi lesivi per terze persone;
- ✓ Eventuale assistenza nei rapporti con l'INAIL per la copertura dai rischi del personale;
- ✓ Eventuale assistenza per il controllo delle coperture assicurative per quanto non tutelato da INAIL;
- ✓ Effettuare almeno una volta a bimestre un sopralluogo della sede dell'Ordine Professionale per procedere all'individuazione dei rischi e, ogni qualvolta sopraggiunga rilevante necessità, su richiesta motivata del Presidente dell'Ordine o suo delegato. Di ogni sopralluogo dovrà redigere e sottoscrivere un verbale;
- ✓ Varie ed eventuali attività di competenza dell'RSPP ai sensi del D. Lgs n. 81/08.

#### **Art. 2 – Durata e decorrenza del contratto**

L'attività di R.S.P.P., oggetto del presente contratto, avrà durata di **2 anni** con decorrenza al **25/10/2021**. Decorso il termine di scadenza, il presente contratto sarà tacitamente rinnovato di un ulteriore anno, salvo disdetta da inviarsi, da una delle parti, a mezzo lettera raccomandata A/R o P.E.C. entro e non oltre un mese prima del termine di scadenza.



### **Art. 3 – Diritto e obblighi del Committente e gestione dei dati**

Il Committente fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 675/96, del D. Lvo n. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali forniti dal R.S.P.P. e acquisiti dal Committente saranno oggetto del trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e di riservatezza) finalizzato esclusivamente alle attività oggetto del presente contratto.

Il Committente ha diritto a essere informato in ordine all'esecuzione dell'incarico e all'esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra il R.S.P.P. e soggetti vari interessati dalle procedure oggetto del presente contratto.

Il Committente si impegna a mettere a disposizione del R.S.P.P. informazioni e ogni documento in proprio possesso relativi alle prestazioni professionali oggetto del presente contratto.

Il Committente autorizza il R.S.P.P., gli ausiliari e/o sostituti al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione dell'incarico affidato.

In particolare, il Committente dichiara di essere stato informato circa:

- ✓ le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- ✓ la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- ✓ le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- ✓ i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- ✓ il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del trattamento.


### **Art. 4 – Obblighi del R.S.P.P.**

Il R.S.P.P. si impegna, ai fini dell'art. 1, a svolgere la propria attività con etica e professionalità, comunque in maniera autonoma e indipendente previ accordi con il Committente o suo delegato.

Tutta la documentazione prodotta rimane, in ogni momento, a completa disposizione del Committente, che ne è proprietario e provvede alla custodia presso la segreteria.

La prestazione prevede una calendarizzazione di incontri da programmare con il





Committente o suo delegato e la verifica del programma di intervento previsto dal documento di valutazione del rischio.

Il R.S.P.P. è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute nell'espletamento dell'incarico, nonché nel rispetto del Codice deontologico.

#### **Art. 5 – Compensi, spese e contributi**

Il Committente a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal R.S.P.P., si impegna a corrispondere, secondo quanto concordato dalle parti, il compenso di **€ 1.400,00** (Euro millequattrocento,00) **annui**, più IVA e oneri contributivi.

Il pagamento delle competenze avverrà semestralmente dietro presentazione di regolari fatture e della documentazione di regolarità contributiva equipollente rilasciata dalla cassa previdenziale di appartenenza, secondo le modalità previste dalla legge.

Il pagamento avverrà non oltre 30 gg. a mezzo bonifico bancario sul relativo c/c intestato al medesimo R.S.P.P. a seguito della emissione di regolare fattura attestante l'importo percepito dal R.S.P.P.

#### **Art. 6 – Esclusione trattamento previdenziale**

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 26 della legge 335/95 e successive modifiche ed integrazioni.


#### **Art. 7 – Copertura assicurativa R.S.P.P.**

Il R.S.P.P. dichiara di provvedere direttamente alla copertura assicurativa per responsabilità civile, per negligenza o errori professionali che, in qualità di prestatore d'opera intellettuale, può subire o provocare a terzi, provvedendo personalmente alla stipula di una polizza assicurativa con un massimale non inferiore a € 500.000,00 (euro cinquecentomila,00), sollevando così il Committente da ogni responsabilità.

#### **Art. 8 - Divieto di cessione del contratto e temporaneo impedimento del R.S.P.P. a svolgere l'attività oggetto del presente contratto**

È fatto divieto di cessione del presente contratto. Nel caso in cui il R.S.P.P. dovesse trovarsi nell'impedimento motivato a svolgere l'attività oggetto del presente contratto, lo stesso





potrà delegare un collega di sua fiducia, previa accettazione scritta da parte del Committente.

#### **Art. 9 – Antiriciclaggio**

Il Committente dichiara di essere stato informato che il R.S.P.P. è tenuto ad assolvere gli obblighi connessi alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi del d.lgs. n. 231/2007 (come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90) e, in particolare, a procedere all'adeguata verifica della Clientela, alla conservazione e alla registrazione dei documenti e delle informazioni, nonché, ove necessario, alla segnalazione di operazioni sospette.

Si fa presente che, in attuazione di quanto stabilito dal nuovo testo dell'art. 18, co. 2, del d.lgs. n. 231/2007, il R.S.P.P. assolve gli obblighi di identificazione e di verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo prima del conferimento dell'incarico avente ad oggetto la prestazione professionale.

#### **Art. 10 – Interessi di mora**

Nel caso in cui i pagamenti dei compensi, delle spese e degli acconti non siano effettuati nei termini di cui al precedente art. 5), saranno da corrispondere gli interessi di mora determinati ai sensi di legge.


#### **Art. 11 – Ritardo dei pagamenti e risoluzione del contratto (clausola risolutiva espressa)**

Qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dal Committente in base al presente contratto si sia protratto per oltre 60 giorni rispetto al termine pattuito, il R.S.P.P., ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, ha facoltà di risolvere il contratto comunicando al Committente, con lettera raccomandata A/R o P.E.C. tale decisione.

In tale caso, il R.S.P.P. si impegna ad adempiere agli atti, derivanti dal presente incarico, che avranno scadenza nel corso dei 15 giorni successivi all'avvenuta comunicazione al Committente.

#### **Art. 12 – Risoluzione del Committente e recesso del R.S.P.P.**

Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di motivazione, a suo insindacabile giudizio. In tal caso il Committente



sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute e a pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta.

Il R.S.P.P. può recedere dal contratto per giusta causa, ovvero qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga venuto meno il rapporto fiduciario con il Cliente.

Qualora il R.S.P.P. intenda recedere dal presente contratto, deve manifestare per iscritto tale sua intenzione con preavviso di almeno un mese. A seguito di tale manifestazione al R.S.P.P. dovrà, in ogni caso, essere corrisposto un importo commisurato al periodo e al tipo di attività da egli effettivamente svolta.

La volontà di esercitare il diritto di recedere dal contratto deve essere comunicata dal R.S.P.P. per iscritto, a mezzo raccomandata A/R o P.E.C. in modo da non recare pregiudizio al Committente. Il suddetto diritto decorrerà dal trentesimo giorno dal ricevimento da parte del Committente della comunicazione inviata dal R.S.P.P.


#### **Art. 13 – Clausola di Mediazione e Arbitrato**

Il Committente e il R.S.P.P. convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta alla Procedura di Mediazione da parte dell'Organismo di Mediazione Aequitas ADR con sede in Bari alla Via Putignani, n. 12/A, C.F./P.IVA IT10426520010. Il Committente e il R.S.P.P. si impegnano a ricorrere alla Procedura di Mediazione dell'Organismo preposto prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. Nel caso di insuccesso del tentativo di mediazione, è facoltà delle parti richiedere allo stesso Organismo di Mediazione la risoluzione della controversia con un arbitrato rituale procedendo a nominare un arbitro in conformità al citato Regolamento. L'arbitro deciderà secondo diritto/secondo equità

#### **Art. 14 – Registrazione**

Essendo i compensi previsti dal presente contratto soggetti a I.V.A., l'eventuale registrazione in caso d'uso deve ritenersi soggetta ad imposta fissa.

#### **Art. 16) Domicilio**



Per gli effetti della presente, il Committente e il R.S.P.P. eleggono domicilio nei luoghi in precedenza indicati.

### Art. 17) Rinvio


Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni del Codice civile sulle professioni intellettuali di cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice civile, alla normativa vigente in materia, nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici e agli usi locali.

Bari, 25/10/2021

PROT. N. 238/2021

Il R.S.P.P.

Ing. Stefano De Matteis



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine A.P.P.C.

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, si accettano espressamente i seguenti articoli: Art. 3 – Diritto e obblighi del Committente e gestione dei dati, Art. 5 – Compensi, spese e contributi, Art. 10 – Interessi di mora, Art. 11 – Ritardo dei pagamenti e risoluzione del contratto (clausola risolutiva espressa), Art. 12 – Risoluzione del Committente e recesso del R.S.P.P., Art. 13 – Clausola di Mediazione e Arbitrato.

Il R.S.P.P.

Ing. Stefano De Matteis



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine A.P.P.C.

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi



